

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

AVVISO

Avviso per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 61 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020) a favore dei Comuni per la realizzazione di interventi da effettuare su impianti sportivi che prevedano l'installazione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per il risparmio idrico.

INDICE:

- art. 1 oggetto e finalità
- art. 2 tipologia ed entità del contributo
- art. 3 soggetti beneficiari
- art. 4 interventi finanziabili
- art. 5 spese ammissibili
- art. 6 presentazione della domanda di contributo
- art. 7 esclusione delle domande di contributo
- art. 8 istruttoria delle domande di contributo
- art. 9 concessione ed erogazione del contributo
- art. 10 rendicontazione della spesa
- art. 11 vincolo di destinazione
- art. 12 ispezioni e controlli
- art. 13 revoca del provvedimento di concessione
- art. 14 comunicazioni e informazioni

ALLEGATO A: modulo per la presentazione della domanda di contributo

ALLEGATO B: modulo «de minimis»

ALLEGATO C: istruzioni per le imprese per la compilazione del modulo «de minimis»

art. 1 oggetto e finalità

1. In attuazione dell'articolo 4, comma 61 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), la Regione intende erogare contributi ai Comuni, per la realizzazione di interventi volti a conseguire la riduzione dei consumi energetici e l'efficientamento energetico degli ambienti comunali dedicati alla pratica ludico sportiva mediante l'adeguamento degli impianti di illuminazione unitamente alla riduzione dei consumi energetici e al risparmio idrico.

art. 2 tipologia ed entità del contributo

1. Fermo restando quanto previsto al comma 5, l'entità massima del contributo in conto capitale è pari al 100 per cento della spesa ammissibile.
2. Per i soggetti beneficiari rispetto ai quali si riscontri la presenza cumulativa di attività economica e di rilevanza non locale, ovvero con bacino di utenza internazionale o con attrattività per investitori internazionali, i contributi sono concessi ai sensi degli articoli da 1 a 12 e dell'articolo 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 inerente gli aiuti per le infrastrutture sportive.

3. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 2, i beneficiari non devono essere imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, par. 1, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
4. Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014, con riferimento all'uso dell'infrastruttura sportiva, il richiedente è tenuto a comprovare che:
 - a) l'uso dell'infrastruttura sportiva non sia riservato a un unico sportivo professionista e che il tempo di utilizzo da parte di altri sportivi, professionisti o non, rappresenti annualmente almeno il 20% del tempo complessivo;
 - b) l'accesso alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali sia aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio.
5. Ai sensi del comma 12 dell'articolo 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014, trattandosi di aiuti inferiori a 2 milioni di euro, indipendentemente dal valore del progetto, l'importo massimo dell'aiuto è fissato all'80% dei costi ammissibili e non richiede l'applicazione del "funding gap".
6. Nell'ambito dell'attività istruttoria, possono essere individuati gli interventi che non rilevano ai fini della applicazione della disciplina degli aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutte le condizioni dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), par. 1 e sono riconducibili a interventi in favore di attività non economiche e/o di rilevanza locale.
7. I criteri da applicare ai fini della valutazione dell'assenza di attività economica e/o di presenza di rilevanza locale di cui al comma 6, sono i seguenti:
 - a) l'impianto sportivo deve essere destinato esclusivamente a finalità istituzionali di interesse generale e promozione dello sport;
 - b) nell'impianto sportivo non deve essere svolta, direttamente o indirettamente, un'attività economica o tale attività deve essere residuale;
 - c) l'impianto sportivo deve rivestire un interesse puramente locale, tenuto conto della territorialità, dell'utenza servita e dell'investimento;
 - d) l'esclusione di impatti sulla concorrenza tra Stati membri e di attrazione di investimenti esteri, con riferimento agli interventi finanziati su tale impianto sportivo;
 - e) il contributo deve riguardare strutture sportive che, per effetto del contributo stesso, non sono né saranno omologate dalle Federazioni sportive nazionali ai fini dello svolgimento di eventi sportivi internazionali.
8. In alternativa al regime di cui all'articolo 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014, il Comune richiedente può optare per il regime "*de minimis*", nel rispetto del Regolamento (CE) 18 dicembre 2013 n. 1407/2013/UE della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "*de minimis*". Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 L'importo complessivo degli aiuti "*de minimis*" concessi ad una impresa unica di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Qualora la società o l'associazione richiedente opti per tale regime di aiuto, è tenuta a trasmettere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel Registro nazionale sugli aiuti di stato (RNA) per la concessione di aiuti in "*de minimis*".
9. Ai fini del presente articolo, per "impianto sportivo" si intende la struttura opportunamente conformata e attrezzata per lo svolgimento di attività sportiva, comprendente, in linea di massima, le seguenti parti funzionali: spazi per attività sportiva, servizi di supporto, spazi per il pubblico e impianti tecnici.

art. 3 soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente avviso, i Comuni che siano proprietari o titolari di altro diritto reale sull'immobile oggetto di intervento.
2. I Comuni sono tenuti a mantenere i requisiti di cui al comma 1 per la durata del vincolo di destinazione di cui all'articolo 11.

art. 4 interventi finanziabili

1. Sono finanziabili gli interventi che determinano il risparmio idrico e la riduzione dei consumi energetici dei sistemi di illuminazione.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati con le modalità che, a titolo esemplificativo, di seguito si riportano:

FINALITÀ	TIPO DI INTERVENTO
Riduzione dei consumi energetici dei sistemi di illuminazione	o installazione di: - sistemi di illuminazione a basso consumo di energia (LED); - sistemi dimmerabili; - sensori fotosensibili esterni/interni di ausilio
	o installazione di: - impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e opere di connessione; - altri impianti che sfruttano le risorse rinnovabili
Misure di risparmio idrico	o realizzazione di: - reti duali di adduzione al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili quali, ad esempio: reti e serbatoi separati per la raccolta delle acque meteoriche; - vasche o cisterne per la raccolta delle acque meteoriche;
	o raccolta delle acque da sistemi di sgrondo da utilizzare per l'irrigazione e per gli scarichi sanitari
	o installazione di sistemi di monitoraggio dei consumi idrici e di riduzione di flusso quali, ad esempio: apparecchi sanitari con cassette a doppio scarico e apparecchi a risparmio idrico per uso irriguo
	o installazione di sistemi di recupero dell'acqua di scarico dalle pompe acqua- acqua e aria-acqua

art. 5 spese ammissibili

1. Sono ammissibili al contributo le spese indicate nel preventivo di spesa e sostenute dal Comune successivamente alla data di presentazione della domanda di concessione del contributo:
 - a) per la progettazione dell'intervento;
 - b) per la realizzazione dell'intervento previsto nella relazione illustrativa;
 - c) oneri per l'IVA, qualora rappresenti un costo per il Comune.
2. Il contributo determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 4 è cumulabile con altri contributi o incentivi pubblici, nel limite dell'importo della spesa ammissibile sostenuta e nel rispetto delle regole di cumulo di cui all'articolo 8 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e dell'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 in caso di concessione dei contributi ai sensi dell'articolo 2 del presente avviso. Restano fermi eventuali divieti o limitazioni di cumulo con altri contributi pubblici, in relazione ai quali si rimanda alle normative di settore.

art. 6 presentazione della domanda di contributo

1. La domanda di contributo è presentata a partire dalle ore 08.00 del sedicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione e fino alle ore 24.00 del decimo giorno successivo al termine iniziale per la presentazione delle domande.
2. Le domande di contributo sono inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo ambiente@certregione.fvg.it della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, utilizzando il modello di cui all'Allegato A al presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
3. Ciascun Comune può presentare un'unica domanda di contributo riferita ad un unico immobile adibito ad attività ludico sportiva. La domanda deve comprendere almeno un intervento per ogni finalità indicata all'articolo 4, comma 2.
4. Nel caso in cui, nel medesimo arco temporale di cui al comma 1, un Comune presenti più domande, riferite al medesimo immobile o a più immobili adibiti ad attività ludico sportiva, sarà considerata valida l'ultima domanda presentata in ordine di tempo, purché ammissibile.
5. Ai fini della determinazione dell'ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo si considera la data e l'ora di ricevimento della domanda, attestate dal sistema di posta elettronica certificata.

6. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante del Comune ai sensi dell'articolo 65, comma 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) con firma autografa allegando copia del documento di identità, oppure con firma digitale, è corredata della seguente documentazione:
 - a) relazione illustrativa dell'intervento;
 - b) preventivo di spesa;
 - c) eventuale dichiarazione «de minimis».
7. Gli interventi descritti nella relazione illustrativa di cui al comma 6, lettera a) non possono essere modificati, sostituiti o integrati successivamente al ricevimento della domanda ai sensi del comma 5.

art. 7 esclusione delle domande di contributo

1. Sono rigettate, con provvedimento del Direttore della struttura regionale competente in materia di energia ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), del quale è data comunicazione al Comune richiedente, le domande di contributo:
 - a) presentate al di fuori dei termini indicati dall'articolo 6;
 - b) prive di sottoscrizione o non sottoscritte con le modalità di cui all'articolo 6;
 - c) presentate con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 6;
 - d) inviate a un indirizzo di PEC diverso da quello indicato nell'articolo 6.

art. 8 istruttoria delle domande di contributo

1. Le domande di contributo sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione accertato ai sensi dell'articolo 6, comma 5 e fino all'esaurimento della dotazione finanziaria complessivamente disponibile.
2. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo, nonché la completezza della relativa domanda e richiede le eventuali integrazioni fissando, per l'incombente, un termine non superiore a quindici giorni.
3. Nel caso in cui la domanda di contributo sia ritenuta inammissibile o le integrazioni richieste ai sensi del comma 2 non siano pervenute entro il termine indicato, il responsabile del procedimento dispone il rigetto della domanda, dandone comunicazione al Comune richiedente.

art. 9 concessione ed erogazione del contributo

1. Il contributo è concesso con il procedimento valutativo a sportello di cui all'articolo 36, comma 4 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nei limiti delle risorse disponibili sul pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale.
2. Il procedimento di concessione del contributo è concluso con provvedimento del Direttore della struttura regionale competente in materia di energia da adottarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Con il provvedimento di concessione del contributo, ai sensi dell'articolo 64 bis della legge regionale 14/2002, sono fissati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori relativi all'intervento finanziato, nonché il termine per la presentazione della documentazione di rendicontazione della spesa.
3. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultima domanda ammessa a contributo è disposta la concessione parziale del contributo, nei limiti dell'importo disponibile, a favore del Comune richiedente, a condizione che questo presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione della spesa eccedente, sottoscritta dal legale rappresentante del Comune.
4. Il contributo è erogato con le modalità di cui all'articolo 57, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge 241/1990, avverso il provvedimento di concessione del contributo è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia (TAR FVG) con le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) o, alternativamente, ricorso straordinario al

Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento al Comune interessato.

art. 10 rendicontazione della spesa

1. Entro il termine fissato nel provvedimento di concessione del contributo, il Comune beneficiario presenta tramite posta elettronica certificata, alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la documentazione giustificativa delle spese sostenute, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000.
2. Ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1, la data e l'ora di presentazione della rendicontazione della spesa sono determinate con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5.
3. Qualora la rendicontazione della spesa sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al Comune interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento di concessione del contributo è revocato e ne è data comunicazione al Comune interessato.
4. Ai fini dell'erogazione del contributo concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, il beneficiario non deve essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
5. Il responsabile del procedimento entro novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione della spesa, emette il provvedimento di approvazione della rendicontazione della spesa e di erogazione del contributo nella misura spettante e ne dà comunicazione al Comune interessato.
6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge 241/1990, avverso il provvedimento di approvazione della rendicontazione della spesa e di erogazione del contributo è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR FVG con le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento al Comune interessato.

art. 11 vincolo di destinazione

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 7/2000, i Comuni beneficiari sono tenuti a mantenere la destinazione degli immobili oggetto dell'intervento finanziato, per la durata di cinque anni dalla data di conclusione dell'intervento stesso.

art. 12 ispezioni e controlli

1. Ai sensi della dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile può disporre, in qualsiasi momento, ispezioni e controlli, anche a campione, ai fini di verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dalla società o dall'associazione beneficiaria.

art. 13 revoca del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del Comune beneficiario oppure a seguito di decadenza dal diritto all'incentivo:
 - a) in caso di mancato rispetto dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori relativi all'intervento oggetto del contributo;
 - b) qualora la documentazione relativa alla rendicontazione della spesa non sia stata presentata o sia stata presentata oltre il termine fissato ai sensi dell'articolo 10, comma 1;
 - c) qualora in sede di istruttoria della rendicontazione della spesa sia stata accertata la modifica sostanziale dell'intervento oggetto del provvedimento di concessione del contributo;
 - d) qualora in sede di istruttoria della rendicontazione della spesa, risulti che tutti gli atti comprovanti le spese sostenute sono di data anteriore a quella di presentazione della domanda di concessione del contributo;
 - e) in caso di non corrispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive, accertata all'esito delle attività di cui all'articolo 12, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge;

- f) nel caso in cui, per cause imputabili al beneficiario, non sia possibile effettuare le ispezioni e i controlli di cui all'articolo 12.
- 2. Il responsabile del procedimento provvede alla rideterminazione del contributo in base all'ammontare della spesa definitivamente ammissibile, qualora in sede istruttoria della rendicontazione della spesa:
 - a) l'ammontare della spesa definitivamente ammissibile a contributo risulti inferiore al contributo concesso;
 - b) alcuni atti comprovanti le spese sostenute risultino di data anteriore a quella di presentazione della domanda di concessione del contributo.
- 3. Il responsabile del procedimento comunica al Comune beneficiario l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione del contributo.
- 4. La revoca, anche parziale, del provvedimento di concessione del contributo comporta la restituzione del contributo indebitamente erogato, con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

art. 14 comunicazioni e informazioni

- 1. Il presente avviso viene pubblicato sul BUR e sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it – Sezione Energia
- 2. Responsabile del procedimento: ing. Elena Caprotti, Direttore del Servizio transizione energetica della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile.